



I.I.S.S. "DON MILANI PERTINI - E. MORANTE"

Sede di Grottaglie:

Istituto Tecnico Economico (Amministrazione, Finanza e Marketing - Turismo) **Istituto Tecnico Tecnologico** (Logistica e Trasporti)
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e per i Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale
Corso Istruzione Adulti (Amministrazione, Finanza e Marketing - Servizi Socio Sanitari)

Sede di Crispiano:

Istituto Professionale per i Servizi di Enogastronomia ed Ospitalità Alberghiera e Servizi Culturali e dello Spettacolo
Corso Istruzione Adulti "Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera"

Via XXV Luglio n. 89, 74023 Grottaglie (TA) - Tel. 0995661026 - Corso Umberto I - Crispiano (TA) Tel. 099611313
Ambito PUG0000023 Codice scuola TAIS04700T - C.F. 90287460738 - Codice IPA 7CYTCUK9 - Codice Univoco MQ7LJ5
E-mail: tais04700t@istruzione.it; Pec: tais04700t@pec.istruzione.it - Sito Web: www.donmilanipertinimorante.edu.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Approvato dal Collegio Docenti con delibera n. 36 del 30/10/2025

Approvato e adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 9 del 10/12/2025

Il presente documento è redatto nel rispetto della normativa vigente in materia di diritti, doveri e sanzioni disciplinari degli studenti, nonché delle disposizioni in tema di valutazione, educazione alla cittadinanza e benessere scolastico.

In particolare, si fa riferimento ai seguenti provvedimenti:

- D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria";
- D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, "Modifiche e integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249";
- D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni";
- Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62, "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo e sugli esami di Stato", in attuazione dell'art. 1, commi 180 e 181, lett. i), della Legge 13 luglio 2015, n. 107;
- D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134, "Regolamento concernente modifiche al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria";
- Legge 71/2017 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo)
- Legge 70/2024 (legge 17 maggio 2024 n.70 recante "Disposizioni e delega al governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo")
- Legge 1° ottobre 2024, n. 150 "Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati". (GU n.243 del 16-10-2024) Vigente al: 31-10-2024;
- Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, emanate con Decreto ministeriale prot. n. 18 del 13 gennaio 2021;
- Direttiva del 30/11/2007 n. 104 - Linee di indirizzo e chiarimenti in ordine alla normativa e tutela della privacy, con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali;
- Nota MIM prot. n. 3392 del 16 giugno 2025, "Divieto di utilizzo del telefono cellulare durante lo svolgimento dell'attività didattica e, più in generale, in orario scolastico anche per gli studenti del secondo ciclo di istruzione".

INDICE

Titolo I: PRINCIPI GENERALI.....	3
Articolo 1 - Principi.....	3
Articolo 2 - Infrazioni disciplinari.....	3
Articolo 3 - Funzione delle sanzioni disciplinari.....	3
Articolo 4 - Irrogazione delle sanzioni disciplinari: principi generali.....	4
Articolo 5 - Classificazione delle sanzioni.....	5
Articolo 6 - Richiamo verbale, nota disciplinare e ammonizione.....	5
Articolo 7 - Sospensione per un periodo non superiore a quindici giorni.....	6
Articolo 8 - Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni.....	7
Articolo 9 - Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico.....	8
Articolo 10 - Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di maturità.....	8
Articolo 11 - Conversione delle sospensioni.....	8
TITOLO II: I DOVERI DEGLI STUDENTI - COMPORTAMENTI CHE CONFIGURANO MANCANZE DISCIPLINARI - TABELLA DELLE SANZIONI.....	9
Articolo 12 - Doveri degli Studenti.....	9
Articolo 13 - Comportamenti che configurano mancanze disciplinari.....	11
Art. 14 - Tabella delle sanzioni.....	14
TITOLO III: PROCEDIMENTI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI E DI RISOLUZIONE DEI CONFLITTI IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO.....	20
Articolo 15 - Principi.....	20
Articolo 16 - Organi competenti.....	20
Articolo 17 - Segnalazioni.....	20
Articolo 18 – Procedimento disciplinare: regole comuni.....	21
Articolo 19 – Procedimento disciplinare per comportamenti che non comportano l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica.....	21
Articolo 20 - Procedimento disciplinare per comportamenti che comportano l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica.....	21
Articolo 21 - Procedimento disciplinare abbreviato di allontanamento dai locali della scuola.....	22
Articolo 22 Ricorso avverso le sanzioni disciplinari.....	23
Articolo 23 – Organo di Garanzia.....	23
Articolo 24 - Reclami al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale.....	24
Articolo 25 - Pubblicità.....	24

Titolo I: PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Principi

1. I doveri degli studenti sono individuati nell'art. 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria e negli articoli di cui al presente Regolamento.
2. Gli studenti sono tenuti al rispetto di quanto stabilito dallo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, dal Patto educativo di corresponsabilità e dai regolamenti interni dell'Istituto. Devono mantenere un comportamento corretto, rispettoso e collaborativo nei confronti di tutte le persone che operano nella comunità scolastica, partecipare con impegno e senso di responsabilità alle attività didattiche, osservare le norme che regolano la vita della scuola, l'uso degli spazi e delle attrezzature comuni, nonché attenersi scrupolosamente alle disposizioni organizzative e di sicurezza vigenti in ogni ambiente dell'Istituto. Essi sono inoltre tenuti a utilizzare in modo appropriato strutture, arredi, strumenti e sussidi didattici, evitando qualsiasi comportamento che possa arrecare danno al patrimonio dell'Istituto o compromettere la sicurezza delle persone.
3. La violazione dei doveri di cui al precedente articolo costituisce infrazione disciplinare e comporta l'applicazione di sanzioni, nel rispetto delle procedure e dei principi stabiliti dal presente Regolamento, ispirati a criteri di proporzionalità, equità e finalità educativa.

Articolo 2 - Infrazioni disciplinari

1. Nessuno studente può essere destinatario di sanzioni disciplinari senza essere stato previamente invitato a esporre le proprie ragioni, nel rispetto del principio del contraddittorio e delle garanzie procedurali previste dal presente Regolamento.
2. Costituiscono violazioni disciplinari i comportamenti che si configurano come mancato rispetto dei doveri scolastici e, in particolare, quelli riconducibili alle tipologie di seguito elencate:
 - a) irregolare frequenza dei corsi o mancato assolvimento degli impegni di studio, comprese le attività di formazione scuola-lavoro;
 - b) mancanza di rispetto nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale scolastico, dei compagni o dei soggetti esterni coinvolti nelle attività formative e non;
 - c) inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza stabilite dall'Istituto;
 - d) uso improprio o negligente di strutture, arredi, macchinari, sussidi didattici o materiali messi a disposizione dalla scuola o dalle aziende ospitanti;
 - e) danneggiamento del patrimonio dell'Istituto o di quello delle aziende presso cui si svolgono le attività di formazione scuola-lavoro.
3. Le tipologie di infrazioni disciplinari, le relative sanzioni e gli organi competenti a irrogarle sono specificati nella Tabella allegata al presente Regolamento.
4. Per le mancanze non espressamente previste, si procede per criterio di analogia, applicando le disposizioni relative alle infrazioni di natura o gravità simile.
- 5.

Articolo 3 - Funzione delle sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, inducendo lo studente ad una rielaborazione critica degli episodi che si sono verificati.
2. La responsabilità disciplinare è personale; eventuali, ed eccezionali, sanzioni collettive vanno

considerate, a tutti gli effetti, un insieme di note individuali. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. ma contribuisce a determinare il voto di comportamento

3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente e delle conseguenze che da esso derivano.
5. Con riguardo agli studenti con disabilità, in particolare quelli con diagnosi di “Disturbo da Deficit di Attenzione/ Iperattività” (ADHD) e/o da “Disturbo Oppositivo Provocatorio” (DOP), l'azione disciplinare dovrà essere esercitata con particolare cautela, considerato che l'articolo 4 comma 5 dello Statuto degli Studenti prevede che le sanzioni disciplinari debbano tenere conto della situazione personale dello studente.
6. Preliminarmente all'esercizio del potere disciplinare nei confronti degli studenti con disabilità, dovrà essere acquisito il parere da parte del Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione (GLO) di cui all'articolo 9, comma 10 del D. Lgs 66/2017, al fine di valutare se la condotta costituente infrazione disciplinare sia o meno riconducibile alla situazione personale e, in particolare, alla difficoltà di mantenere l'autocontrollo e gestire l'impulsività e l'oppositività da parte di tali studenti e individuare la sanzione più adatta a realizzare le finalità educative.
7. Le sanzioni che comportano allontanamento dalle lezioni sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.

Articolo 4 - Irrogazione delle sanzioni disciplinari: principi generali

1. Le infrazioni previste dal presente Regolamento sono sanzionabili sia quando vengano commesse durante le attività curricolari, comprese quelle di FSL, sia durante le attività extracurricolari, integrative, connesse con le attività didattiche organizzate dalla scuola.
2. In sede di assegnazione del voto di condotta, proposto dal docente coordinatore, il Consiglio di classe valuta il comportamento generale dello studente, tenendo conto anche delle sanzioni disciplinari irrogate e del comportamento successivo alle stesse.
3. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
4. Per quanto concerne la recidiva, si prende in considerazione il comportamento dello studente in riferimento all'anno scolastico in corso.
5. I provvedimenti disciplinari vengono comminati in seguito a una procedura che ha lo scopo sia di accertare i fatti, sia di garantire condizioni di equità. A tal fine, per qualsiasi provvedimento disciplinare, lo studente è invitato ad esplicitare le proprie ragioni.
6. L'avvio del procedimento è dato dalla contestazione di una mancanza, fatta dal docente o altro personale della scuola allo studente.
7. Preliminarmente all'esercizio del potere disciplinare nei confronti degli studenti con disabilità, dovrà essere acquisito il parere da parte del Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione (GLO) di cui all'articolo 9, comma 10 del D. Lgs 66/2017, al fine di valutare se la condotta costituente infrazione disciplinare sia o meno riconducibile alla situazione personale e, in particolare, alla difficoltà di mantenere l'autocontrollo e gestire l'impulsività e l'oppositività da parte di tali studenti e individuare la

sanzione più adatta a realizzare le finalità educative.

8. Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel fascicolo personale e seguono lo studente in occasione del trasferimento da una scuola ad un'altra o del passaggio da un grado all'altro di scuola.
9. Ove il fatto costituente violazione disciplinare è anche qualificabile come reato secondo le norme dell'ordinamento penale, il Dirigente Scolastico è tenuto alla denuncia del fatto alla competente autorità giudiziaria penale a norma dell'art. 361 c.p.

Articolo 5 - Classificazione delle sanzioni

Le sanzioni disciplinari si distinguono in:

- a. **sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica**; in particolare:
 - a.1 **richiamo verbale**
 - a.2 la **nota disciplinare del docente**;
 - a.3 **l'ammonizione scritta** del DS che vanno prontamente comunicate alla famiglia tramite il coordinatore.
- b. sanzioni che comportano **allontanamento dello studente dalle lezioni** per un periodo **fino a 15 giorni** di competenza del consiglio di classe;
- c. sanzioni che comportano **l'allontanamento temporaneo** dello studente dalla comunità scolastica per un periodo **superiore a 15 giorni**, per comportamenti che si configurino come reati che violino la dignità e il rispetto della persona o comportino pericolo per l'incolumità delle persone;
- d. sanzioni che comportano **l'allontanamento** dello studente dalla comunità scolastica **fino al termine dell'anno scolastico**, in caso di recidiva di atti di violenza grave o, comunque, in caso di comportamenti connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale;
- e. sanzioni che comportano **l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale** o la **non ammissione all'esame di Stato** conclusivo del corso di studi, in caso di recidiva di atti di violenza grave o, comunque, in caso di comportamenti connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale.

Articolo 6 - Richiamo verbale, nota disciplinare e ammonizione

1. Gli studenti possono essere soggetti a **richiamo verbale**, in presenza di comportamenti occasionali e non gravi. A titolo esemplificativo e non esaustivo, può essere richiamato per:
 - a) entrate in ritardo non giustificate;
 - b) mancata giustificazione delle assenze e dei ritardi nei modi e nei tempi previsti;
 - c) scarsa diligenza e puntualità;
 - d) disturbo durante la lezione,
 - e) atteggiamenti scorretti;
 - f) frequenti richieste di uscite dall'aula;
 - g) mancanza del materiale didattico richiesto;
 - h) consumo di cibo durante le lezioni.
2. Il richiamo verbale viene annotato sul registro elettronico come "nota generica". Nel caso di recidiva il docente provvede a contattare telefonicamente la famiglia per concordare le azioni educative.
3. Gli studenti possono essere soggetti a **nota disciplinare**, in presenza di mancanze disciplinari lievi reiterate e/o infrazioni gravi, di cui al successivo art. 13 (tabella). La nota disciplinare deve indicare in maniera dettagliata e non generica i fatti contestati, il comportamento scorretto, le motivazioni della sanzione.

4. In caso di reiterazione, nel comportamento scorretto, oppure per gravi mancanze che mettono a rischio la sicurezza altrui e dei locali scolastici, il dirigente scolastico può comminare **l'ammonizione** scritta che viene registrata e comunicata formalmente alla famiglia.

Articolo 7 - Sospensione per un periodo non superiore a quindici giorni

1. Si applica in caso di gravi o reiterate mancanze disciplinari: l'irrogazione della sospensione è di competenza del Consiglio di classe.
2. L'organo collegiale si riunisce sotto la presidenza del Dirigente Scolastico o di un suo delegato. A questa riunione del Consiglio di classe partecipano i docenti della classe, i rappresentanti degli studenti e dei genitori.
3. Il Consiglio di classe viene rinnovato ogni anno scolastico; qualora non abbiano ancora avuto luogo le elezioni degli Organi Collegiali, fanno parte del C.d.C. i rappresentanti eletti nell'anno scolastico precedente. Nel caso in cui questi ultimi non siano disponibili, la collegialità dell'organo collegiale è comunque garantita dalla presenza del Dirigente Scolastico, del coordinatore e dei docenti della classe, che possono procedere all'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione.
Il Consiglio di classe si riunisce con un preavviso non inferiore a 24 ore: la convocazione viene corredata della necessaria documentazione.
Qualora fra le componenti elette nei consigli di classe competenti vi sia lo studente che ha posto in essere il comportamento che costituisce mancanza disciplinare, o un suo genitore, questi sono sostituiti, per il solo procedimento disciplinare, dal primo o dai primi dei non eletti.
4. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori, tale da preparare il rientro nel gruppo classe.
5. Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività di cui al primo periodo.
L'allontanamento dello studente dalle lezioni, fino a due giorni, deliberato dal Consiglio di classe, con adeguata motivazione, comporta lo svolgimento di attività di approfondimento sulla conseguenza disciplinare sempre deliberata dal CdC stesso. Tali attività sono svolte presso l'Istituzione scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività di cui all'oggetto (art. 1 comma 7 DPR 134/2025).
6. Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività di cui al primo periodo, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso le strutture ospitanti di cui al quinto periodo, con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime. Le convenzioni di cui al secondo periodo disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento. Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze.
7. Gli enti, le associazioni e gli enti del Terzo settore possono manifestare la propria disponibilità ad accogliere lo studente in attività di cittadinanza attiva e solidale attraverso la partecipazione all'avviso pubblico, contenente i requisiti e i criteri definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito, predisposto dall'Ufficio scolastico regionale competente il quale, con successivo provvedimento, approva gli elenchi degli enti, delle associazioni e degli enti del Terzo settore idonei ad accogliere lo studente. A seguito delle attività di verifica del mantenimento dei requisiti citati, svolte dal medesimo Ufficio scolastico regionale, e dell'acquisizione delle ulteriori manifestazioni di interesse pervenute, il competente Ufficio aggiorna annualmente gli elenchi di cui al quinto periodo. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della

loro autonomia, individuano le figure referenti per la realizzazione di tali attività nell'ambito del personale scolastico, da remunerare a carico del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa.

8. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.
9. In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti di cui al comma 8-ter del D-P-R. n. 134/2025, dovuta all'inidoneità delle stesse a causa dell'assenza dei requisiti individuati dal comma 8-ter, quinto periodo, ovvero alla mancata presentazione di manifestazioni di interesse di cui al medesimo comma, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica.
10. Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità.

Articolo 8 - Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni

1. Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'Istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:
 - a) devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana" (ad esempio, violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, ecc.), oppure "deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone" (ad esempio, incendio o allagamento);
 - b) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a quindici giorni previsto dall'art. 7 del presente Regolamento Disciplinare.In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.
2. L'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola deve essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che sui medesimi fatti sono svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente accertati con successiva sentenza del giudice penale.
3. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
4. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 9 dell'art. 1 del D.P.R. n. 134/25.

Articolo 9 - Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico

1. L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:
 - a) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una gravità tale da determinare serio allarme a livello sociale;
 - b) non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.
2. Con riferimento alle sanzioni di cui agli articoli 8 e 9, la scuola si impegna a evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico e quindi l'impossibilità, per lo studente, di essere valutato in sede di scrutinio finale.
3. Nei casi in cui l'Autorità Giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo studente consiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso di anno, ad altra scuola.

Articolo 10 - Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di maturità

1. Nei casi più gravi di quelli già indicati all'art. 9 e al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di maturità. Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione agli esami di Stato, sono esplicitati i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico".

Articolo 11 - Conversione delle sospensioni

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 e successive modificazioni, l'organo competente all'irrogazione della sanzione della sospensione può prevedere, in alternativa, la possibilità di convertirla in attività a favore della comunità scolastica e/o territoriale, specificandone le modalità all'interno dello stesso provvedimento sanzionatorio.
3. A titolo esemplificativo, tali attività possono comprendere:
 - c) interventi di collaborazione per la sistemazione e la cura degli spazi e degli ambienti scolastici, nonché per il mantenimento dell'ordine e della pulizia (previo esplicito consenso della famiglia dell'alunno);
 - d) attività di volontariato a beneficio della comunità scolastica, anche a supporto di alunni con bisogni educativi speciali;
 - e) realizzazione di elaborati scritti o artistici che favoriscano la riflessione personale e la rielaborazione critica dei comportamenti che hanno determinato la sanzione;
 - f) partecipazione a percorsi o progetti concordati con Enti o associazioni del territorio.
4. L'istanza di conversione della sanzione può essere presentata dallo studente, se maggiorenne, oppure da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel caso di studente minorenni.

5. L'organo collegiale competente decide in via definitiva sull'accoglimento o sul rigetto dell'istanza, motivando adeguatamente il provvedimento adottato.
6. Il Consiglio di classe è tenuto a monitorare lo svolgimento delle attività previste nel procedimento di conversione della sanzione, in tutte le sue fasi, avvalendosi della collaborazione del personale non docente, e a valutarne l'efficacia.
7. Qualora le condizioni stabilite per l'attività di conversione non vengano rispettate, il Dirigente Scolastico dispone l'immediata revoca della conversione, con conseguente ripristino della sanzione di sospensione.
8. Nel caso in cui la conversione non venga richiesta dal genitore dell'alunno minorenni o dallo studente maggiorenne, il provvedimento di sospensione diviene esecutivo. La presentazione della richiesta di conversione comporta la sospensione, ma non l'annullamento, del provvedimento disciplinare, il cui decreto di attuazione deve essere inserito nel fascicolo personale dello studente.

TITOLO II: I DOVERI DEGLI STUDENTI - COMPORTAMENTI CHE CONFIGURANO MANCANZE DISCIPLINARI - TABELLA DELLE SANZIONI

Articolo 12 - Doveri degli Studenti

1. I doveri sono indicati nell'Art. 3 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, nella Direttiva Ministeriale 104/2007, nella normativa a tutela della privacy in riferimento all'utilizzo di cellulari e dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche e nella Legge 29 maggio 2017 n. 71 (contrasto al cyberbullismo).
2. Le Studentesse e gli studenti:
 - a) sono tenuti a frequentare regolarmente la scuola e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio. Ai sensi dell'art. 14, comma 7, del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso l'ultimo anno di corso, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Il mancato raggiungimento di tale limite, salvo le deroghe riconosciute per situazioni eccezionali e debitamente certificate, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo. L'Istituto prevede delle deroghe solo per situazioni eccezionali certificate. Gli studenti possono assentarsi solo per motivi giustificati e devono presentarsi con puntualità all'inizio delle lezioni. L'ingresso posticipato, (che non dipenda dai mezzi di trasporto), non oltre l'inizio della seconda ora, e l'uscita anticipata sono consentiti esclusivamente per cause eccezionali, per validi motivi e previa giustificazione da parte del genitore e autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo delegato. I ritardi non giustificati costituiscono mancanza disciplinare e comportano l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento. Lo studente che rientra a scuola dopo un'assenza o un ritardo non giustificato preventivamente è tenuto a presentare giustificazione entro tre giorni.
 - b) hanno l'obbligo di dotarsi del materiale didattico utile, di assolvere assiduamente ai loro impegni di studio, di svolgere le esercitazioni didattiche a loro assegnate e di sottoporsi alle prove di verifica decise dagli insegnanti senza ricorrere ad assenze strategiche o ad altri espedienti per evitarle.
 - c) hanno l'obbligo di adottare nei confronti di tutti i membri della comunità scolastica un atteggiamento corretto e rispettoso nel riconoscimento dei ruoli e delle funzioni di ciascuno. Ogni studente deve avere nei confronti degli altri lo stesso rispetto che vuole gli altri abbiano nei suoi confronti.

- d) sono tenuti a mantenere un comportamento corretto nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri;
- e) sono tenuti a osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dalle norme vigenti e dai regolamenti interni;
- f) sono tenuti a rispettare le norme organizzative e di sicurezza della Scuola tra le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le norme sul funzionamento degli uffici della Scuola, sull'uso degli impianti, delle strutture e dei servizi, le norme sulla sicurezza degli ambienti, i piani di evacuazione, le disposizioni antifumo.
- g) sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni ai beni utilizzati o a terzi nella consapevolezza che si tratta di risorse poste a servizio dell'intera comunità scolastica e funzionali al conseguimento degli obiettivi della Scuola.
- h) sono tenuti a condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola;
- i) possono usare tablet, ipad e smartphone per fini didattici; ogni altro uso dei predetti dispositivi è vietato e sarà sanzionato in misura proporzionale alla gravità della violazione;
- j) sono tenuti a rispettare il divieto di non utilizzare in classe il telefono cellulare (smartphone) e qualsiasi altro device elettronico (tablet, smartwatch, cuffie e auricolari con filo o bluetooth) se non per le finalità didattiche previste (es. c.d. classi tablet) e, comunque, a cessare immediatamente il loro uso ove il docente ne faccia richiesta. Eventuali comunicazioni tra gli studenti presenti a Scuola e le famiglie avverranno esclusivamente mediante l'Ufficio della segreteria didattica. In via eccezionale, nei casi di particolare urgenza e comunque sempre previa espressa autorizzazione del docente, gli studenti potranno contattare direttamente i loro familiari.
- k) non possono fare riprese video e/o audio senza aver acquisito il consenso espresso degli interessati, senza aver comunicato le finalità e le modalità di utilizzazione dei dati in essi contenuti e senza aver comunicato gli estremi identificativi di colui che usa i dispositivi per la raccolta dei dati;
- l) non possono carpire e divulgare immagini, filmati, tracce audio con finalità denigratorie nei confronti di qualsiasi soggetto;
- m) non possono porre in essere atti e comportamenti persecutori qualificati come bullismo (fisico, verbale, relazionale come previsto dalla legge 70/2024);
- n) non possono porre in essere atti e comportamenti che rientrino nella fattispecie del cyberbullismo, così come previsto e disciplinato dalla L. 29 maggio 2017 n. 71;
- o) non possono fumare negli ambienti scolastici e nelle relative pertinenze (Legge n. 584 del 11/11/1975 - Art. n. 51 della legge n. 3/2003 - Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute nonché quanto in tal senso previsto dal T.U. per la sicurezza sul lavoro n.81/2008 e modificazioni prescritte dal D.Lgs. 106/2009);
- p) il divieto di fumo è esteso anche alle sigarette elettroniche;
- q) è stabilito il divieto assoluto di fumo nei seguenti locali:
 - i) zona pertinenziale esterna,
 - ii) atri ed ingressi,
 - iii) aule,
 - iv) laboratori,

- v) palestre,
- vi) spogliatoi,
- vii) corridoi,
- viii) segreterie,
- ix) biblioteche,
- x) sale adibite a riunioni,
- xi) bagni e anti-bagni,
- xii) locali di servizio,
- xiii) archivi,
- xiv) sale insegnanti,
- xv) presidenza.

Nei locali della scuola sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, nonché l'indicazione dei preposti cui spetta vigilare nella struttura;

- r) non possono detenere, assumere e consumare sostanze stupefacenti. È causa di denuncia all'Autorità Giudiziaria ogni tipo di detenzione, assunzione e consumo di qualsiasi sostanza stupefacente. Questo comportamento è causa di irrogazione di una grave sanzione disciplinare da parte dell'organo competente.

Articolo 13 - Comportamenti che configurano mancanze disciplinari

1. Comportamenti che sono indice di frequenza irregolare:

- a) Assenze e ritardi reiterati e frequenti che si configurino come abituali, non occasionali.
- b) Comportamento scorretto nella gestione delle giustificazioni (manomissioni della documentazione, falsificazioni, mancata giustificazione etc.).
- c) Astensione collettiva arbitraria dalle lezioni o autogestione non autorizzata.
- d) Uscite anticipate effettuate in modo ricorrente e in particolari ore scolastiche.

2. Comportamenti che offendano il decoro delle persone, che rechino insulto alle istituzioni, alle convinzioni religiose ed etiche dei singoli o alle appartenenze etniche:

- a) insulti verbali o scritti a persone;
- b) linguaggio immorale e blasfemo;
- c) comportamenti discriminatori o diffamatori; comportamento lesivo, violento, offensivo, aggressivo, intimidatorio nei confronti di tutti i soggetti della comunità scolastica;
- d) scorretto comportamento nei confronti di insegnanti o di soggetti estranei all'istituzione scolastica durante le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione e le attività di arricchimento dell'offerta formativa e i percorsi di Formazione e lavoro

3. Comportamenti in contrasto con il dovere di correttezza:

- a) mancata puntualità nella giustificazione delle assenze e i ritardi entro 3 gg.;
- b) sosta ingiustificata fuori dagli ambienti di apprendimento;
- c) comportamento scorretto durante le pause di ricreazione o gli spostamenti;
- d) spostamenti all'interno o all'esterno dell'istituto effettuati in modo disordinato e di corsa;
- e) compilazione della lista per il bar al di fuori dell'orario stabilito;
- f) consumo della merenda fuori dall'orario previsto senza l'autorizzazione del docente;
- g) contraffazione di voti, di comunicazioni scuola-famiglia, di firme dei genitori;
- h) alterazione o danneggiamento di registri e di altri documenti della scuola;
- i) svolgimento dell'Assemblea di classe e di Istituto in modo non ordinato e senza spirito democratico;
- j) attività di disturbo durante le lezioni, interrogazioni, esercitazioni o qualsiasi attività scolastica, comprese le visite guidate ed i viaggi di istruzione e i percorsi di "Formazione Scuola-Lavoro" (FSL)

- k) mancato rispetto degli impegni scolastici, mancata attenzione durante le lezioni, mancato svolgimento dei compiti assegnati, mancata dotazione del materiale didattico, comportamento scorretto durante le verifiche in classe (suggerimenti, attività di copiatura etc.);
- l) allontanamento non autorizzato dall'aula o dal luogo di svolgimento delle attività didattiche durante l'orario scolastico;
- m) uscita autorizzata dall'ambiente di apprendimento ma protratta oltre il tempo consentito, salvo casi eccezionali.

4. *Comportamenti che contrastino con le disposizioni organizzative impartite circa le norme di sicurezza e di tutela della salute:*

- a) fumare all'interno dell'istituto e nelle aree di pertinenza dello stesso;
- b) detenzione, assunzione, consumo di sostanze stupefacenti;
- c) mancato rispetto delle norme di sicurezza stabilite per i vari ambienti;
- d) utilizzo improprio delle uscite e delle scale di sicurezza, dei punti di raccolta;
- e) uso improprio dell'area pertinenziale esterna;
- f) uso improprio di ogni strumento presente all'interno dell'Istituto volto a salvaguardare la
- g) sicurezza di persone e cose;
- h) detenzione e uso di oggetti pericolosi, dannosi alla salute o che possano mettere a repentaglio l'incolumità propria e del prossimo;
- i) mancata osservanza delle norme sulla raccolta differenziata dei rifiuti.

5. *Comportamenti che arrechino danni a strutture e/o attrezzature:*

- a) danneggiamento doloso o colposo alle strutture, all'arredamento, alle strumentazioni e ai sussidi didattici di proprietà e/o in uso della istituzione scolastica;
- b) comportamento inadeguato, danneggiamento doloso o colposo alle strutture, all'arredamento, alle strumentazioni e alle suppellettili in occasione di visite guidate, uscite didattiche o viaggi di istruzione e i percorsi di "Formazione Scuola-Lavoro" (FSL)

6. *Comportamenti in contrasto con l'esigenza di mantenere ordinato e accogliente l'ambiente scolastico:*

- a) mancato ripristino dell'ordine dei locali dopo la permanenza in essi (ambienti di apprendimento, palestre, laboratori, aula magna etc.).

7. *Comportamenti che violino il divieto di utilizzare il cellulare o altri dispositivi elettronici durante le attività scolastiche:*

- a) utilizzo dei telefoni cellulari, smartphone, videocamere, registratori vocali o altri dispositivi elettronici, per fini personali, senza autorizzazione.

8. *Comportamenti che violino l'obbligo di preventiva informativa dell'interessato alla raccolta e alla divulgazione dei dati personali attraverso foto, registrazioni audio e video:*

- a) inosservanza dell'obbligo di preventiva informativa dell'interessato alla raccolta e alla divulgazione di dati e immagini mediante l'utilizzo dei sistemi telematici e della rete internet senza il consenso espresso degli interessati.

9. *Comportamenti che abusino dell'immagine altrui con pregiudizio del decoro dei soggetti dell'Istituzione scolastica:*

- a) divulgazione di filmati, registrazioni con finalità denigratorie della dignità personale e sociale di studenti, docenti e altro soggetto della comunità scolastica o che comunque comportino situazione di pregiudizio, anche con eventuale danno dell'immagine pubblica dell'Istituzione scolastica.

10. *Appropriazione di cosa altrui:*

- a) appropriazione di denaro e oggetti di proprietà dell'Istituzione scolastica o di altri soggetti.
E' fatto obbligo a ciascun discente di aver cura e custodire diligentemente quanto di sua proprietà; in caso di sottrazione, nessuna responsabilità per omessa vigilanza sarà imputabile al docente o al personale in servizio.

11. Comportamenti persecutori qualificati come bullismo:

- a) atti aggressivi diretti, percosse, lesioni personali, danneggiamento delle cose altrui, estorsione, furto intenzionale, violenza privata (bullismo fisico);
- b) atti di derisione, umiliazione, molestie, svalutazione, critiche immotivate, false accuse, insulti, offese, minacce, (bullismo verbale manifesto) o diffusione di voci false e offensive su un compagno (bullismo verbale nascosto);
- c) atti di esclusione di un compagno dalle attività di gruppo e di rottura dei rapporti di amicizia di cui gode, isolamento, razzismo (bullismo relazionale).

12. Comportamenti rientranti nel cyberbullismo così come previsto e disciplinato dalla L. 29 maggio 2017 n. 71:

- a) flaming: litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- b) harasmment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi;
- c) cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la sua incolumità;
- d) denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
- e) Outing estorto: registrazione delle confidenze, raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia, e successivo inserimento delle stesse in un blog pubblico;
- f) impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- g) esclusione: estromissione intenzionale dall'attività online;
- h) sexting: invio di messaggi via smartphone ed internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

Il predetto elenco ha carattere esemplificativo e non esaustivo dei comportamenti che possono configurarsi come mancanze disciplinari. Nei casi non specificatamente previsti, il Dirigente Scolastico, i Docenti e gli organi competenti, procederanno applicando il criterio analogico, ispirandosi ai principi contenuti nello Statuto delle Studentesse e degli Studenti e alla normativa di riferimento

Art. 14 - Tabella delle sanzioni

LETT.	VIOLAZIONE	SANZIONE	Richiamo verbale/ annotazione sul registro di classe	Allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni	Allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni/ allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'a.s./ esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di maturità
			Sanzione comminata dal docente che rileva la mancanza	Sanzione comminata dal Consiglio di classe	Sanzione comminata dal Consiglio d'Istituto
A	Mancata giustificazione di assenze e ritardi		Richiamo verbale e comunicazione ai genitori.	In caso di reiterazione: allontanamento dalle lezioni da 1 a 5 giorni	
B	Ritardi reiterati		Ammonizione e comunicazione ai genitori / convocazione degli stessi	In caso di reiterazione: allontanamento dalle lezioni da 1 a 3 giorni	
C	Mancato assolvimento del proprio dovere scolastico: - mancanza del materiale scolastico - mancata esecuzione dei compiti		Richiamo verbale del Docente; Annotazione sul Registro di classe e/o convocazione dei genitori	In caso di reiterazione: allontanamento dalle lezioni da 1 a 3 giorni	
D	Rifiuto di sostenere le verifiche		Ammonizione e comunicazione ai genitori e/o convocazione degli stessi	In caso di reiterazione: allontanamento dalle lezioni da 1 a 3 giorni	
E	Allontanamento non autorizzato dal luogo di svolgimento delle attività didattiche e/o ritardi nel farvi rientro		Ammonizione e comunicazione ai genitori e/o convocazione degli stessi	In caso di reiterazione : allontanamento dalle lezioni da 1 a 3 giorni	
F	Astensioni collettive dalle lezioni o autogestione non autorizzata		Ammonizione e comunicazione ai genitori e/o convocazione degli stessi		
G	Disturbo delle lezioni;		Allontanamento dalla sede della lezione	In caso di reiterazione: allontanamento	

	turbamento dell'attività didattica con interventi inopportuni e interruzioni; comportamento scorretto durante le attività di verifica	e richiesta al genitore affinché l'alunno venga prelevato	dalle lezioni da 1 a 7 giorni	
H	Bestemmia, turpiloquio; uso di termini o espressioni volgari, offensive, ingiuriose o minacciose nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del personale della scuola o soggetti estranei all'istituzione scolastica durante le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione e le attività di arricchimento dell'offerta formativa e l'attività di FSL.	Annotazione sul Registro di classe e/o convocazione dei genitori	In caso di episodio grave o reiterato: allontanamento dalla comunità scolastica nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità della sanzione da 1 a 5 giorni I comportamenti che si configurano come reati saranno denunciati alle autorità competenti.	
I	Violazione delle disposizioni relative ai comportamenti da tenersi nei laboratori, negli spazi attrezzati, nelle palestre e durante viaggi di istruzione e visite guidate. Violazione delle norme organizzative sull'uso dei servizi (es. accesso ai servizi igienici della scuola senza autorizzazione del docente e/o al di fuori degli orari consentiti e/o in violazione delle regole di fruizione). Accesso nei laboratori, nelle palestre o nelle altre strutture della scuola al di fuori dell'orario consentito o senza la supervisione di un docente o di un incaricato.	Ammonizione e comunicazione ai genitori e/o convocazione degli stessi	In caso di episodio grave o reiterato: allontanamento dalle lezioni da 1 a 5 giorni	
L	Utilizzo improprio o danneggiamento di attrezzature o strumenti di laboratorio. Utilizzo non autorizzato di attrezzature, di strumenti o accesso a internet non autorizzato.	Ammonizione e comunicazione ai genitori e/o convocazione degli stessi. Risarcimento dei danni	In caso di episodio grave o reiterato: allontanamento dalle lezioni da 1 a 5 giorni e risarcimento dei danni Lo studente e la sua famiglia o i suoi rappresentanti legali hanno l'obbligo di risarcire l'eventuale danno provocato. I comportamenti che si configurano come reati saranno denunciati alle autorità competenti.	

M	Falsificazione / alterazione di documenti scolastici. Apposizione di firma falsa		Allontanamento dalle lezioni da 1 a 5 giorni In caso di reiterazione: allontanamento dalle lezioni da 6 a 10 giorni	
O	Uscita dall'istituto senza autorizzazione		In caso di episodio singolo: Allontanamento dalle lezioni da 1 a 3 giorni In caso di reiterazione : allontanamento dalle lezioni da 5 a 10 giorni	
P	Divieto di utilizzo del cellulare	Prima infrazione: il dispositivo viene spento e riposto negli appositi contenitori; il docente registra l'accaduto sul Registro Elettronico con un'ammonizione disciplinare. Seconda infrazione: il dispositivo viene nuovamente riposto nello zaino; il docente informa immediatamente il Dirigente Scolastico o la Vicepresidenza, che convocherà i genitori tramite il coordinatore di classe e applicherà una nota disciplinare sul Registro.	Ulteriori infrazioni: in caso di recidiva, è previsto l'allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 5 giorni	
Q	Ingiuria/dileggio; mancanza di rispetto dei compagni, degli insegnanti e di tutto il personale scolastico	Annotazione sul Registro di classe e/o convocazione dei genitori	In caso di episodio grave e /o reiterati episodi di lieve entità: allontanamento dalle lezioni da 3 a 5 giorni In caso di episodio molto grave e/o reiterati episodi di grave entità: allontanamento da 6 a 15 giorni	

R	Vandalismo: - atti di vandalismo su arredi e/o beni personali e/o attrezzature della scuola, del personale e dell'utenza; - utilizzo degli strumenti elettronici, di macchinari e di altri sussidi della scuola per scopi illeciti; - deturpamento e imbrattamento degli ambienti scolastici e delle relative suppellettili; - danneggiamento di beni di proprietà della scuola; - danneggiamento delle strutture della scuola.	Annotazione sul Registro di classe e/o convocazione dei genitori	In caso di episodio grave e/o di reiterati episodi di lieve-media entità: allontanamento dalle lezioni da 3 a 9 giorni. In caso di episodio molto grave c/o di reiterati episodi di grave entità: allontanamento dalle lezioni da 10 als giorni e segnalazione all'Autorità Competente. Risarcimento dei danni.	Al ricorrere di situazioni di recidiva e nel caso non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella scuola durante l'a.s.: allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'a.s. e denuncia alle Autorità Competenti. Lo studente e la sua famiglia o i suoi rappresentanti legali hanno l'obbligo di risarcire l'eventuale danno provocato.
S	Violenza: - violenza fisica o psicologica, intimidazioni, azioni discriminatorie di ogni tipo commessi individualmente e/o in gruppo, contro i compagni, i docenti o altri soggetti, online e di persona - bullismo e cyberbullismo - danno morale/psicologico arrecato a persona vittima del sopruso - ricatto - minaccia - reati di natura sessuale - violenza di genere - atti persecutori - rissa - percosse - lesioni personali - estorsione		A seconda della gravità dell'evento: allontanamento dalle lezioni da 1 a 3 giorni Nei casi più gravi e quando dalla stessa derivano lesioni personali: allontanamento dalle lezioni da 5 a 10 giorni In caso di episodio grave e/o di reiterati episodi di lieve-media entità: allontanamento dalle lezioni da 10 a 15 giorni e segnalazione all'Autorità competente	Nei casi di particolare gravità: allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni e segnalazione all'Autorità e segnalazione all'Autorità competente. Al ricorrere di situazioni di recidiva: allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'a.s. Nel caso non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella scuola durante l'a.s.: esclusione dalla scrutinio finale o non ammissione all'esame di maturità e segnalazione all'Autorità competente.
T	Violazione delle norme di tutela della salute, delle norme di sicurezza		A seconda della gravità dell'evento: allontanamento dalle lezioni da 10 a 15	Nei casi di particolare gravità: allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni e

	e/o compimento di reati: - introduzione e uso di bevande alcoliche - introduzione nell'edificio scuola di oggetti o sostanze pericolose; - introduzione/spaccio di sostanze stupefacenti - furto di beni di proprietà dello stato o di privati - iniziative volte a favorire l'accesso in istituto di persone non autorizzate che possono violare le norme di tutela della salute e della sicurezza e/o che possono commettere reati - atteggiamenti che intralciano o pongono a rischio i piani di sicurezza della scuola (es.: sosta lungo le scale antincendio; apertura delle porte di sicurezza; uso improprio degli estintori; uso improprio del pulsanti di emergenza allarme antincendio che integra gli estremi del reato procurato allarme) - violazione della dignità e del rispetto della persona umana - pericolo per l'incolumità delle persone - atti violenti nei confronti del personale scolastico delle studentesse e degli studenti		giorni e segnalazione all'Autorità competente.	segnalazione all'Autorità Competente. Al ricorrere di situazioni di recidiva: allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'a.s.. Nel caso non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella scuola durante l'a.s.: esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato. Lo studente e la sua famiglia o i suoi rappresentanti legali hanno l'obbligo di risarcire l'eventuale danno provocato. I comportamenti che si configurano come reati saranno denunciati alle autorità competenti.
U	Uso dei telefoni cellulari e di altre apparecchiature elettroniche durante lo svolgimento delle verifiche scritte, quando non richiesto dal docente. Uso telefoni cellulari e altre		Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni di nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità della sanzione	

	apparecchiature elettroniche per effettuare registrazioni e riprese audio/video che comportino acquisizione di dati personali; Comunicare e diffondere con qualsiasi mezzo (social network, mms, siti internet, posta elettronica o altro) dati personali acquisiti in ambito scolastico tramite telefoni cellulari ed altre apparecchiature elettroniche.		Qualora l'infrazione commessa leda l'immagine o la reputazione della Scuola, lo studente e la sua famiglia o i suoi rappresentanti legali sono obbligati a risarcire il danno arrecato. I comportamenti che ai sensi del Reg. UE n. 679/2016 possono comportare ulteriori profili di diritto, anche penale, saranno denunciati alle autorità competenti. Qualora l'infrazione venga commessa durante lo svolgimento di verifiche scritte, la prova sarà in ogni caso valutata come gravemente insufficiente	
V	Bullismo e cyberbullismo		Per gli atti configurabili come bullismo e cyberbullismo si rimanda alle procedure indicate nelle linee di intervento d'Istituto per la prevenzione e il contrasto al bullismo e cyberbullismo. Saranno, attivate le procedure indicate dall'art. 5, comma 1 della Legge 17 maggio 2024 n. 70 e successive modifiche ed integrazioni nonché della D.P.R. del 24 giugno 1998 n. 249, come modificato dal D.P.R. del giorno 8 agosto 2025 n. 134.	

TITOLO III: PROCEDIMENTI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI E DI RISOLUZIONE DEI CONFLITTI IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Articolo 15 - Principi

1. Il procedimento disciplinare di accertamento delle infrazioni di cui ai precedenti articoli è azione di natura amministrativa a cui devono applicarsi i principi e le norme della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni. Esso pertanto ai sensi dell'art. 1 della legge 241/90 deve essere ispirato ai principi di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza.
2. Medesimi principi e norme devono applicarsi all'eventuale procedimento di impugnazione dei provvedimenti con cui sono state comminate le sanzioni disciplinari.

Articolo 16 - Organi competenti

1. Gli Organi competenti ad infliggere le sanzioni sono:
 - a) il singolo Docente;
 - b) il Coordinatore di Classe;
 - c) il Dirigente Scolastico;
 - d) il Consiglio di Classe nella sua interezza (allargato alle componenti genitori e studenti);
 - e) il Consiglio d'Istituto
 - f) la Commissione d'Esame per mancanza disciplinare commessa durante la sessione d'esame,
2. L'Organo di grado superiore è sempre competente ad irrogare la sanzione di competenza dell'Organo inferiore.
3. Nei casi di nota disciplinare e ammonizione scritta del Dirigente Scolastico, la contestazione può essere formulata all'istante dall'organo competente e annotata sul registro di classe e quello elettronico. Il docente coordinatore verificherà la presa visione da parte della famiglia.
4. È di competenza del Consiglio di classe l'adozione delle sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni, salvo i provvedimenti disciplinari di sospensione fino a tre giorni che possono essere irrogati da Dirigente scolastico (cfr. Art. 76: Procedimento di sospensione abbreviato).
5. È di competenza del Consiglio di istituto l'adozione delle sanzioni che comportano:
 - a) l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico;
 - b) l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.
6. I ricorsi avverso i provvedimenti adottati dal Consiglio di classe o dal Consiglio di istituto sono decisi dall'Organo di Garanzia dell'Istituto.

Articolo 17 - Segnalazioni

1. Se un membro della comunità scolastica viene a conoscenza di comportamenti definiti illeciti dalla legge e dal presente regolamento deve darne comunicazione anche verbale al Dirigente Scolastico o ad uno dei docenti dello studente che ha commesso l'illecito.
2. Il docente che viene direttamente a conoscenza del comportamento illecito o a cui tale comportamento è stato riferito da altro membro della comunità deve immediatamente metterne a conoscenza il Dirigente Scolastico per iscritto.

3. Durante i consigli di classe dovrà sempre essere esaminato il registro di classe al fine di verificare l'annotazione di infrazioni disciplinari dalle quali potrebbe scaturire l'avvio del procedimento disciplinare.

Articolo 18 – Procedimento disciplinare: regole comuni

1. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste nel presente regolamento, sarà cura del Coordinatore di Classe verificare periodicamente se vi sono reiterazioni di mancanze disciplinari da parte degli studenti nel registro elettronico e sollecitare la presa visione sul registro elettronico da parte dei genitori dei provvedimenti che dovessero essere emanati dall'organo sanzionatorio.
2. Le sanzioni disciplinari sono irrogate a conclusione di un procedimento articolato nelle seguenti fasi:
 - a) fase iniziale: che spetta a chi ha la competenza ad instaurare il procedimento disciplinare;
 - b) fase istruttoria: è diretta dal responsabile del procedimento ed ha lo scopo di raccogliere e di valutare gli elementi necessari per addivenire alla decisione finale;
 - c) fase decisoria: è propriamente quella che porta alla formazione del provvedimento finale (o che sancisce la mancata adozione di un provvedimento disciplinare) ed è competenza dell'autorità (singola o collegiale) titolare della potestà sanzionatoria ovvero a chi spetta il potere di punire.

Articolo 19 – Procedimento disciplinare per comportamenti che non comportano

l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica

1. Per le sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, il Docente o il Coordinatore di Classe o il Dirigente Scolastico, nel momento in cui viene a conoscenza di episodi di cui è stato attore un alunno, dopo aver sentito, per vie brevi, l'allievo interessato nell'esporre le proprie eventuali giustificazioni, attiva immediatamente il relativo provvedimento che andrà annotato nel registro elettronico e motivato con l'indicazione della natura della mancanza commessa.
2. L'efficacia dei questi provvedimenti sanzionatori è sommamente condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare/sanzione). In tali casi, nei quali le mancanze non sono comunque gravissime, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori attraverso il registro elettronico-

Articolo 20 - Procedimento disciplinare per comportamenti che comportano

l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica

1. Per le sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica e/o l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato, il Coordinatore di Classe e/o il Docente che ha scoperto il fatto illecito annota l'accaduto nel registro elettronico ed informa il Dirigente Scolastico o il Presidente della Commissione d'Esame.
2. Il Dirigente Scolastico, coadiuvato dal Coordinatore di Classe deve:
 - a) compiere sommari accertamenti sui fatti accaduti, individuando il/responsabile/i;
 - b) formulare la contestazione di addebito, fondata su circostanze precise documentali e testimoniali;
 - c) trasmettere l'atto di avvio del procedimento disciplinare allo studente e, se minorenne, anche ai suoi genitori anche attraverso vie brevi (posta elettronica, raccomandata a mano), con deposito degli estremi agli atti dell'Istituto;

- d) convocare una riunione straordinaria del Consiglio di Classe, con la presenza dei rappresentanti eletti dei genitori e degli studenti, oppure del Consiglio d'Istituto.
3. La lettera di avvio del procedimento disciplinare formulata dal Dirigente Scolastico deve riportare:
- a) la contestazione di addebito;
 - b) la data e l'ora di convocazione dell'organo competente a comminare la sanzione;
 - c) l'indicazione della facoltà di presentare, entro tale data, eventuali memorie difensive;
 - d) l'indicazione della facoltà di presentarsi alla convocazione accompagnato da un genitore/tutore, se lo studente è minorenni;
 - e) il termine di chiusura del procedimento.
4. Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di partecipi, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'avvio del procedimento come controinteressati. Lo studente che ha ricevuto la contestazione ha diritto di difesa liberamente esercitabile dinanzi all'organo collegiale convocato per l'esame degli atti, di persona o tramite memorie fatte pervenire all'ufficio di presidenza entro il termine indicato nella contestazione di addebito.
5. Entro il termine di presentazione delle difese, lo studente può chiedere la conversione della sanzione in attività in favore della scuola e/o socialmente utili.
6. Il giorno fissato per la convocazione, di norma entro il termine massimo di cinque (5) giorni dall'avvenuta notifica al Dirigente Scolastico, l'organo competente, sentiti i fatti e acquisite le giustificazioni scritte e orali addotte dall'interessato, delibera la sanzione o l'archiviazione, alla luce della normativa vigente in materia. L'interessato non potrà assistere alla discussione relativa all'irrogazione della sanzione. Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese: nel verbale viene riportato esclusivamente l'esito della votazione. In caso di parità prevale il voto del Dirigente scolastico. L'eventuale sanzione verrà riportata nel registro elettronico con l'indicazione della natura della mancanza commessa. Il coordinatore verificherà che la famiglia ne abbia preso visione.
7. Entro cinque (5) giorni dalla delibera, il Dirigente Scolastico consegna all'interessato il provvedimento contenente l'archiviazione del procedimento o l'entità della sanzione (e le eventuali sanzioni accessorie) con le relative motivazioni, la durata della sanzione, la decorrenza, il termine e l'Organo di Garanzia interno davanti al quale impugnare in prima istanza il provvedimento stesso.
8. Nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, oltre alla motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.
9. Il procedimento disciplinare e le relative sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'Esame sono inflitte, con gli stessi criteri, dalla Commissione d'Esame che si sostituisce all'organo collegiale. Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

Articolo 21 - Procedimento disciplinare abbreviato di allontanamento dai locali della scuola

1. Nei casi sottoindicati:
- a) urgenza o particolare gravità del comportamento
 - b) mancanza di discrezionalità, in base al presente regolamento, circa la sanzione da irrogare da parte dell'organo competente (es. per reiterati ritardi e omissioni nelle giustificazioni), il Dirigente Scolastico, in accordo con il Coordinatore della classe, convoca con urgenza i soggetti che hanno rilevato il comportamento scorretto e lo studente interessato (accompagnato dai genitori se minorenni) che sarà invitato ad esporre le proprie ragioni.
2. Verificata la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evince la responsabilità dello studente il Dirigente, in accordo con il coordinatore di classe, può irrogare il provvedimento di allontanamento

dalla comunità scolastica che non superi i tre giorni, in alternativa, attribuire un'ammonizione.

3. Qualora il dirigente, nel corso del procedimento, dovesse rilevare elementi che potrebbero comportare un allontanamento dalla comunità scolastica superiore a tre (3) giorni, convocherà il Consiglio di Classe ed il procedimento proseguirà secondo il rito ordinario di cui all'articolo 20.

Articolo 22 Ricorso avverso le sanzioni disciplinari

1. Gli studenti possono presentare ricorso contro le sanzioni disciplinari entro quindici giorni dalla loro notifica, rivolgendosi all'Organo di Garanzia interno dell'Istituto che delibera in camera di consiglio ed è tenuto a pronunciarsi entro dieci giorni dalla ricezione del ricorso. Decorso tale termine senza decisione, la sanzione si intende confermata. Il procedimento prende avvio con la presentazione dell'impugnazione da parte dello studente interessato, che deve essere ascoltato nella fase istruttoria. La votazione avviene a scrutinio palese e nel verbale viene riportato esclusivamente l'esito della votazione. In caso di parità, prevale il voto del presidente. L'Organo di Garanzia, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, si pronuncia anche sui conflitti sorti all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.

Articolo 23 – Organo di Garanzia.

1. L'Organo di Garanzia interno è composto da membri:
 - a) il Dirigente Scolastico, che lo presiede;
 - b) un Docente designati dal Consiglio d'Istituto, tra il personale non facente parte del Consiglio stesso;
 - c) un rappresentante dei Genitori designato dal Consiglio d'Istituto tra i genitori rappresentanti di Classe, non componenti del Consiglio d'Istituto;
 - d) un rappresentante del personale ATA non eletto nell'ambito del Consiglio d'Istituto e. un rappresentante degli Studenti designati dal Consiglio d'Istituto tra i rappresentanti di Classe, non componenti del Consiglio d'Istituto.
2. Il Consiglio d'Istituto designa contemporaneamente ai membri effettivi dell'Organo di Garanzia interno anche un membro supplente per ciascuna componente, che subentrerà in caso di assenza o in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'O.d.g. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'O.d.g. lo studente sanzionato o un suo genitore).
3. All'Organo di Garanzia potrà essere invitato il Coordinatore di Classe al fine di delineare un profilo, il più esauriente possibile, dell'alunno a cui sono state fatte le contestazioni di addebito e delle situazioni in cui questi comportamenti si sono manifestati.
4. L'Organo di Garanzia interno resta in carica per tre anni scolastici.
5. Le sedute dell'Organo di Garanzia interno vengono convocate dal Dirigente Scolastico.
6. Le adunanze dell'Organo di Garanzia interno sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti. Tutte le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Dirigente Scolastico.
7. Le funzioni dell'Organo di Garanzia interno, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse sono:
 - a) prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti ed insegnanti e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
 - b) esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o da chi esercita la potestà genitoriale in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina.
8. Il funzionamento dell'Organo di Garanzia è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa.

9. L'Organo di Garanzia interno decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione del presente Regolamento.
10. Presso l'Ufficio Scolastico Regionale è istituito l'Organo di Garanzia Regionale, secondo il disposto D.P.R. 235/2007 e successive modifiche e integrazioni. Detta istituzione decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente Regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

Articolo 24 - Reclami al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale

1. Come ulteriore fase di impugnazione, la competenza a decidere sui reclami – da presentarsi entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento – contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nel presente Regolamento, è del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, che decide entro trenta giorni, prorogabili di ulteriori quindici giorni per esigenze istruttorie.

Articolo 25 - Pubblicità

1. Il presente regolamento , una volta approvato dal Consiglio di Istituto viene reso pubblico attraverso il sito internet dell'Istituto www.donmilanipertinimorante.edu.it.
2. Studenti, Dirigente Scolastico, docenti, genitori e tutti quanti operano nella scuola dovranno applicare, far applicare, rispettare e far rispettare nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità individuali e collettive questo Regolamento.

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa espresso rinvio alle disposizioni dello Statuto degli studenti ed a tutte le norme vigenti in materia.